

CAMERA DEI DEPUTATI N. 553

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei principali *gap* del Mezzogiorno è il credito per la presenza di una serie di condizioni che penalizzano fortemente il tessuto economico e produttivo. L'imprenditore meridionale deve avere la possibilità di reperire credito dal mercato ad un prezzo in linea con quello che ottengono i concorrenti che svolgono la stessa attività economica in altre regioni del Paese ed ottenere dal sistema creditizio un modo di operare più vicino ed attento alle esigenze produttive.

Da sempre il costo del credito nell'Italia meridionale è stato più alto che in altre parti del Paese e lo squilibrio ha purtroppo subito anche una sua accentuazione.

Ciò comporta per gli operatori economici meridionali difficoltà nell'accedere ai finanziamenti con la palese conseguenza di avere tassi più elevati. È nota la differenza di tre, quattro punti percentuali tra il tasso di interesse praticato dalle aziende di credito operanti nel Mezzogiorno e quelle operanti nelle altre parti del Paese.

Per facilitare l'accesso al credito e ridurre il costo la presente proposta di legge prevede un intervento a favore dei giovani imprenditori meridionali.

Tale intervento, diretto alle imprese sane già esistenti al Sud, va a finanziare quella parte del tessuto produttivo meridionale che è sano e dinamico e che non riesce a trovare credito. Ciò consente di rilanciare lo sviluppo in una logica autopropulsiva senza assistenzialismi né regali per nessuno.

L'intervento consiste nel prevedere parziali garanzie e applicazione di un tasso di interesse in linea con quello praticato nelle altre regioni del Paese, a favore di giovani imprenditori meridionali che si associano in un consorzio di garanzia collettiva fidi aperto alle istituzioni locali ed alle regioni.

Le garanzie rilasciate a favore dei consorziati possono permettere l'accesso ad un credito a breve termine di 500 milioni di lire e ad un credito a medio-lungo termine per 1,5 miliardi di lire assistito

dalle garanzie d'uso per il credito industriale o fondiario (credito industriale 90 per cento del valore degli impianti, 100 per cento del valore del magazzino; credito fondiario 100 per cento del valore dell'immobile).

La garanzia collettiva fidi è un'attività alla quale le istituzioni comunitarie hanno anche di recente posto attenzione.

Il fenomeno dei confidi è attivo in nove Paesi membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, oltre che in Italia e recentemente anche in Portogallo.

In Italia i confidi si sono dimostrati capaci di ben selezionare i crediti; ne è derivata un'allocazione delle risorse soddisfacente (alcune rilevazioni evidenziano

un rapporto tra insolvenze e crediti garantiti dai confidi operanti nel settore industriale al 31 dicembre 1993 pari al 4,8 per cento rispetto ad una media nazionale dello stesso periodo dell'8,4 per cento). I confidi operano una prima azione di selezione del credito, mentre l'istruttoria e la delibera di concessioni compete alla Banca convenzionata.

La presente proposta di legge intende recuperare il lavoro svolto nel corso della XIII legislatura con l'obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale agendo sulla leva del credito e contrastando anche il triste fenomeno dell'usura che trova purtroppo in queste condizioni elementi per il suo radicamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ

ART. 1.

(Norme generali).

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma 1 sono di seguito denominati « confidi ».

3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito. Le attività

previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

ART. 2.

(Consoziati e sostenitori).

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei consorziati. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

ART. 3.

(Patrimonio).

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 100 milioni fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a lire 100 mila.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a lire 500 milioni. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento dei confidi.

5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo

o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

ART. 4.

(Avanzi di gestione).

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

ART. 5.

(Modifiche legislative).

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2 del secondo comma, devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ».

2. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle

disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed, entro un mese dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ».

3. All'articolo 2615-*bis* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Oltre i libri e le altre scritture contabili di cui all'articolo 2214, il consorzio deve tenere:

1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma, sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2) del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma ».

4. L'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 e non sono soggetti alle altre disposizioni del presente decreto né possono effettuare altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. La presente disposizione non si applica alle società di mutua garanzia ».

5. Il comma 1 dell'articolo 32, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati all'articolo 31, comma 5, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « a carico del medesimo fondo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1 »;

7. I fondi di cui al capitolo 7879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

ART. 6.

(Garanzie).

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.

ART. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile).

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 miliardi di lire possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento delle attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confido per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni indicate al comma 1.

ART. 8.

(Disciplina fiscale).

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o

dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività indicate all'articolo 1 si applica il regime stabilito dall'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi, versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.

6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

7. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici che corri-

spondono contributi ai confidi non devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

CAPO II

SOCIETÀ DI MUTUA GARANZIA

ART. 9.

(Valore delle garanzie).

1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.

2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.

ART. 10.

(Norme generali).

1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione: « società di mutua garanzia »; l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente legge.

3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi interconsortili di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi interconsortili.

ART. 11.

(Operatività).

1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia, ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

ART. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia).

1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico in quanto compatibile con la presente legge.

2. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

ART. 13.

(Norme applicabili).

1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle disposizioni dei capi I e III della presente legge in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3,

comma 5, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Fusioni e trasformazioni).

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire società di mutua garanzia secondo le disposizioni del capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ma, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni dei capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confido o una società di mutua garanzia.

4. Ai fini delle imposte sui redditi le trasformazioni e le fusioni non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione

dei fondi in sospensione d'imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

5. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge può essere concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confido o della società di mutua garanzia incorporante o risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile pari all'importo del contributo deve essere costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confido o della società di mutua garanzia. Per la concessione dei contributi sono stanziati 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati nell'ordine di priorità stabilito dalla data dell'atto pubblico di fusione.

ART. 15.

(Agevolazioni).

1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefici disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 16.

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge).

1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno tempo tre anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3, fatta salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dall'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

ART. 17.

(Quote ed azioni dei confidi).

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

ART. 18.

(Decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedimenti della Banca d'Italia).

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della presente legge, si applica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari dall'articolo 12 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro il termine indicato nel comma 2, i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 5.

